



REGOLAMENTO PER LA REVISIONE DINAMICA, IN FORMA MASSIVA, DEI REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE AI SENSI DEL D.M. DEL 26/10/2011

ART. 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

La Camera di Commercio di Lucca effettua la revisione dinamica dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di agente di affari in mediazione ai sensi:

- della legge 39 del 02/02/1989 e relativo decreto di attuazione D.M. 452 del 21/12/1990;
- dell'art.73 del D.Lgs. 59 del 26/03/2010;
- del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26/10/2011;
- della Circolare Ministeriale 3688/C del 03/05/2016.
- del Regolamento Camerale disciplinante l'attività amministrativa ed i procedimenti amministrativi della Camera di Commercio di Lucca approvato con delibera di Giunta 90/2013.

ART. 2

CRITERI DI REVISIONE

La Camera di Commercio di Lucca revisiona le imprese svolgenti l'attività di agenti di affari in mediazione utilizzando il criterio della decorrenza di 4 anni dalla presentazione:

- della Segnalazione Certificata d'inizio attività di agente di affari in mediazione oppure
- della pratica di Aggiornamento RI/REA ai sensi dell'art.3 del DM 26/10/2011 oppure
- della pratica inerente l'ultima revisione effettuata.

ART. 3

AVVIO DEL PROCEDIMENTO

L'avvio del procedimento in forma massiva avviene mediante pubblicazione dell'elenco delle imprese e dei soggetti oggetto della revisione dinamica dei requisiti sull'Albo camerale e sul sito web www.lu.camcom.it ai sensi dell'art. 19 comma 1 lett. c) del Regolamento disciplinante l'attività amministrativa ed i procedimenti amministrativi della Camera di Commercio di Lucca, stante l'elevato numero dei destinatari.

Nella comunicazione di avvio del procedimento saranno pubblicati:

- a) l'oggetto del procedimento;
- b) l'elenco delle imprese e dei soggetti oggetto della revisione dinamica dei requisiti;
- c) il modello di revisione;
- d) il termine entro il quale i soggetti di cui al punto b) dovranno inviare all'ufficio competente della Camera di Commercio il modello di cui al punto c) ed i relativi allegati;
- e) l'ufficio responsabile del procedimento in cui prendere visione degli atti.

Trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione di cui sopra il l'avvio del procedimento sarà considerato notificato.

Ad ogni buon fine, allo scopo di garantire la maggiore pubblicità possibile della procedura massiva verso i diretti interessati, la Camera di Commercio provvederà altresì ad inviare un avviso anche all'indirizzo di posta elettronica certificata pubblicizzata nel Registro delle Imprese, con contestuale invio del modello di revisione allegato al presente regolamento. Nel caso l'impresa non abbia iscritto alcun indirizzo di posta elettronica o lo stesso non risulti idoneo al ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento, l'ufficio provvederà ad inviare la comunicazione alla sede dell'impresa mediante raccomandata AR.

ART. 4

OGGETTO E COSTI DELLA REVISIONE

Nel modello per la verifica dei requisiti sarà richiesto di:

- autocertificare, a cura del titolare/legale rappresentante e di tutti i soggetti che svolgono l'attività di mediazione per conto dell'impresa a qualsiasi titolo, i requisiti di onorabilità nonché l'assenza delle incompatibilità specificate dalla legge 39/89 e dalla legge 57/2011 in materia di agenti di affari in mediazione;
- presentare il rinnovo per l'annualità in corso dell'idonea copertura assicurativa contro rischi professionali disciplinata dalla legge 57/2001;
- dimostrare l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria per euro 18,00 (nel caso di imprese individuali) ovvero euro 30 (nel caso di società). La pratica è esente da imposta di bollo.

ART. 5

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutta la documentazione indicata all'art.4 dovrà essere presentata all'indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di Commercio di Lucca entro e non oltre il termine indicato nella comunicazione di avvio del procedimento.

ART. 6

MANCATO ADEMPIMENTO NEI TERMINI RICHIESTI

Nel caso in cui l'impresa nei termini assegnati, non provveda all'invio della documentazione richiesta, la stessa sarà oggetto di provvedimento di inibizione alla continuazione dell'attività da parte del Conservatore del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 7 del D.M. Del 26/10/2011. Tale provvedimento sarà oggetto di pubblicità nel Registro Imprese/REA a seguito di notifica dello stesso all'interessato secondo le modalità previste all'art.3 del presente regolamento.

ART. 7

SOPRAVVENUTA MANCANZA DEI REQUISITI

Nel caso in cui, dall'istruttoria della pratica o dall'esito dei controlli anche a campione circa la veridicità delle autocertificazioni, emerga la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti dalla normativa per lo svolgimento dell'attività di agente di affari in mediazione, l'impresa sarà oggetto di provvedimento di inibizione alla continuazione dell'attività da parte del Conservatore del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 7 del D.M. Del 26/10/2011. Tale provvedimento sarà oggetto di pubblicità nel Registro Imprese/REA a seguito di notifica dello stesso all'interessato secondo le modalità previste all'art.3 del presente regolamento.

ART. 8

ASSENZA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Nel caso in cui dall'istruttoria della pratica da parte dell'addetto camerale emerga l'assenza della copertura assicurativa sarà avviato a carico dell'impresa interessata procedimento per l'adozione di provvedimento disciplinare ai sensi dell'art.19 e seguenti del D.M. 452/90.

ART. 9

PUBBLICITA' DELLA REVISIONE

Il completamento della procedura di revisione dei requisiti con esito positivo sarà oggetto di pubblicità nelle informazioni storiche del Registro delle Imprese. L'esito positivo della procedura di revisione non sarà invece oggetto di apposita notifica all'impresa interessata.

ART.10

TERMINE DELLA PROCEDURA MASSIVA

Il termine del procedimento massivo di revisione dinamica dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di agenti di affari in mediazione è di 12 mesi a partire dalla data di pubblicazione dell'avvio di cui all'art.3 del presente regolamento.

ART.11

PROVVEDIMENTI IN AUTOTUTELA

La Camera di Commercio si riserva di agire in autotutela al fine di rimuovere gli effetti dei provvedimenti di inibizione alla continuazione dell'attività di cui all'art.6 del presente regolamento in caso di presentazione tardiva della pratica di revisione da parte dell'interessato e di effettivo riscontro da parte dell'ufficio competente circa la permanenza, per le imprese interessate, di tutti i requisiti per lo svolgimento dell'attività

ART. 12

DISPOSIZIONI FINALI

Sono fatti salvi il rispetto e l'automatico adeguamento del presente Regolamento, a cura del competente Dirigente dell'Area Anagrafico certificativa e di Regolazione del mercato, a disposizioni di legge ovvero specifiche circolari del competente Ministero dello Sviluppo Economico aventi ad oggetto la materia ivi disciplinata.